

INFORMATIVA

D.M. 22 marzo 2011 recante “Criteri e modalità applicative per la prestazione di garanzia”

Rateizzazione della commissione di garanzia

Le condizioni per ottenere la rateizzazione del pagamento della commissione sono le seguenti:

1. il finanziamento deve avere una durata minima pari a cinque anni;
2. l'importo della commissione una *tantum* non deve essere inferiore a Euro 20.000,00;
3. il predetto importo deve avere un'incidenza minima percentuale sul valore del finanziamento pari ad almeno il 5%;
4. la periodicità delle rate di ammortamento dovrà essere annuale o semestrale.

In caso di concessione di contributi ad abbattimento del costo della garanzia, i requisiti di cui ai precedenti punti 2. e 3. devono essere verificati avendo riguardo all'ammontare della commissione *upfront* al netto del contributo concesso. Affinché l'impresa possa optare per il pagamento rateale, è necessario – ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui ai punti 1. e 4. – che:

- l'importo della commissione, al netto del contributo, non sia inferiore a Euro 20.000,00;
- l'incidenza percentuale della commissione residua sul valore del finanziamento sia almeno pari al 5%.

La scelta in merito alle modalità di versamento della commissione di garanzia – in unica soluzione o forma rateale – potrà essere effettuata, previa verifica delle condizioni anzidette, all'atto della segnalazione del piano di ammortamento definitivo tramite la piattaforma informatica attualmente in uso.

ENTE PUBBLICO ECONOMICO NAZIONALE

Sede legale e amministrativa: Viale Liegi, 26 – 00198 Roma – Tel. +39 06 85568.1 – Fax +39 06 85568308

Partita IVA 01942351006 – cod. Fiscale 08037790584 – C.C.I.A.A. n. REA RM 841573 – www.ismea.it

Ente con Sistema di Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015